

N. R.G. 19406/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. FABIO FLORINI	Presidente
dott. GIOVANNI SALINA	Giudice
dott. DARIA SBARISCIA	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **19406/2014** promossa da:

LUNGARINI HOLDING S.R.L. (C.F. 03209650047), con il patrocinio dell'avv. VALENTINI FEDERICO e dell'avv. GAIBA STEFANIA (GBASFN69R62F288L); elettivamente domiciliato in VIALE COLOMBO,36 61032 FANO presso il difensore avv. VALENTINI FEDERICO

ATTORE

contro

ROBERTO MASCELLANI (C.F. MSCRRT49L22D548X), con il patrocinio dell'avv. DALLA VERITA' MARCO e dell'avv. PETRELLA MICHELE (PTRMHL69L31B519H) P.ZZA CALDERINI, 5 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in P.ZZA CALDERINI, 5 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. DALLA VERITA' MARCO

CONVENUTO

FRANCESCO LUNGARINI (C.F.), con il patrocinio dell'avv. GAIBA STEFANIA e dell'avv.

pagina 1 di 13



VALENTINI FEDERICO (VLNFRC54B20D488L) VIALE C. COLOMBO 36 61032 FANO;
elettivamente domiciliato in VIA DRAPPERIE, 12 20124 BOLOGNA presso il difensore avv. GAIBA
STEFANIA

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Parte attrice conclude “come da atto di citazione”: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed emesse le più opportune declaratorie del caso, in accoglimento della presente domanda: in via principale: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l’inadempimento dell’ing. Roberto Mascellani alle pattuizioni previste nella scrittura del 02/05/11 e, per l’effetto, emettere ex art. 2932 c.c. una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, la quale disponga il trasferimento in capo all’ing. Roberto Mascellani della proprietà delle quote della Nuova Cir s.r.l. in liquidazione detenute dalla Lungarini Holding s.r.l., pari al 60% del capitale sociale, al prezzo di Euro 47.202,00=, di cui Euro 30.000,00 a titolo di valore nominale della quota, ed Euro 17.202,00 a titolo di rimborso proporzionale dei finanziamenti soci già effettuati dalla stessa Lungarini Holding s.r.l., prezzo così come determinato nella suddetta scrittura del 02/05/11, o di quella somma maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita, il tutto oltre interessi dalla messa in mora al saldo, ordinando al Conservatore del Registro delle Imprese di Pesaro, nonché alla Nuova Cir s.r.l. in liquidazione, di iscrivere il trasferimento rispettivamente nel registro delle imprese e nel libro soci della società;*

- sempre in via principale: accertato e dichiarato l’inadempimento contrattuale dell’ing. Roberto Mascellani rispetto alle pattuizioni previste nella scrittura del 02/05/11, condannare quest’ultimo al pagamento in favore della Lungarini Holding s.r.l. della somma di Euro 225.000,00 a causa del mancato subentro del convenuto nella fideiussione n. 34919 rilasciata dalla Banca delle Marche s.p.a. in favore della Cir Costruzioni s.p.a. ovvero, in subordine e alternativamente, per la medesima ragione, condannarlo a garantire e manlevare la Lungarini Holding s.r.l. da quanto sarà chiamata a corrispondere a Banca delle Marche s.p.a. in caso di richiesta di escussione della fideiussione suddetta;

- in via subordinata: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l’inadempimento del sig. Roberto Mascellani alle pattuizioni previste nella scrittura del 02/05/11 e, per l’effetto, condannarlo al pagamento in favore della Lungarini Holding s.r.l. della somma di Euro 47.202,00 oltre al risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato subentro da parte del convenuto nella fideiussione

pagina 2 di 13

Firmato Da: FLORINI FABIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 165519 - Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 111afd
Firmato Da: SBARISCIA DARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 494e7bb7ae7b3cea9b1bdc6d5436967



Banca delle Marche s.p.a. n. 34919 allo stato quantificabili nella somma di Euro 225.000,00=, o di quella maggiore o minore che risulterà ad istruttoria esperita, il tutto oltre interessi dalla messa in mora al saldo”.

Parte convenuta conclude “come da comparsa di risposta e come da atto di citazione nei confronti della chiamata di terzo”: *“Voglia l’Ecc.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza, ex art. 106 e 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c., di Francesco Lugarini, residente in Fano, via F. Aporti n. 18;*

nel merito in via principale, respingere le domande avanzate da Lungarini Holding s.r.l. nei confronti del convenuto in quanto, per le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa e in specie al cap. 4, infondate in fatto e in diritto (previa, del caso, risoluzione della promessa di vendita e dell’impegno assunto dal convenuto);

nel merito in via subordinata, ove anche parzialmente accolte le domande attoree, per le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa e in specie al cap. 5, accertata la responsabilità di Francesco Lugarini ex art. 2476 c.c. ovvero ex 2043 c.c., condannare il sig. Francesco Lugarini a manlevare l’ing. Roberto Mascellani da qualsivoglia conseguenza patrimoniale che ne dovesse discendere, e quindi a rimborsare allo stesso quanto da corrispondere all’attrice, maggiorato di interessi e rivalutazione, e a disporre che, in ipotesi il convenuto venga condannato a prestare impegno di garanzia a vantaggio dell’attrice, a sua volta a carico del sig. Francesco Lugarini sia disposto medesimo obbligo a vantaggio del convenuto”.

Il terzo chiamato conclude “come da comparsa di risposta”: *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ed emesse le più opportune declaratorie del caso e di legge:*

-in via principale: respingere le domande tutte avanzate dal Mascellani contro Francesco Lugarini;

-in ogni caso condannare Mascellani Roberto al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Lungarini Holding s.r.l. conveniva in giudizio Mascellani Roberto al fine di ottenere l’esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c., di un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione, a titolo oneroso, del 60% delle quote della Nuova Cir s.r.l. L’attrice precisava che in data 15/04/2011 era stata costituita la Nuova Cir s.r.l., con capitale sociale iniziale di € 10.000,00, fra

Francesco Lungarini (5%), Paolo Lungarini (5%), Roberto Mascellani (30%) e la Lungarini Holding s.r.l. (60%) e che, successivamente, il 2/5/2011 la Lungarini Holding s.r.l. e Roberto Mascellani avevano sottoscritto un contratto per effetto del quale quest'ultimo si obbligava ad acquistare, per sé o per persona o società da nominare, la quota appartenente alla Lungarini Holding s.r.l., pari al 60% del capitale sociale della Nuova Cir s.r.l.

In tale contratto preliminare era stato pattuito un prezzo di € 6.000,00, pari al valore nominale delle quote promessa in vendita, oltre al rimborso proporzionale dei finanziamenti soci già effettuati dalla società cedente alla data di stipulazione dell'atto di cessione. Inoltre, il promissario acquirente si era obbligato a subentrare pro quota nelle fideiussioni o in genere nelle garanzie eventualmente rilasciate dalla parte venditrice nei confronti dei terzi. Le parti si erano accordate, poi, per perfezionare il contratto definitivo entro il termine del 2/5/2012.

L'attrice chiariva, inoltre, che tale contratto preliminare si inseriva nell'ambito di una più ampia operazione negoziale coinvolgente la Nuova Cir s.r.l.: quest'ultima, infatti, sempre in data 2/5/2011, aveva sottoscritto con la Cir Costruzioni s.p.a. (concedente) un contratto di affitto di ramo d'azienda, in vista della cessione del medesimo ramo al prezzo di € 300.000,00. Il pagamento di tale corrispettivo, poi, avrebbe dovuto essere garantito da fideiussione bancaria che la conduttrice (Nuova Cir s.r.l.) si era impegnata a farsi concedere dalla Banca delle Marche s.p.a. e contro garantita dalla Lungarini Holding s.r.l.

La società attrice allegava, altresì, che il 7/5/2012 le parti si erano riunite per l'esecuzione del contratto preliminare di cessione di quote; che, in detta occasione, il contratto definitivo non era stato sottoscritto perché la società cedente aveva preso atto del fatto che l'acquirente Mascellani non aveva ancora rimborsato i finanziamenti soci già effettuati a tale data dalla cedente né era subentrato nella fideiussione di € 300.000,00 rilasciata dalla Banca delle Marche s.p.a. alla Nuova Cir s.r.l. e controgarantita dalla Lungarini Holding s.r.l.. Ciononostante le parti avevano ribadito in quella occasione la concorde volontà di dare esecuzione alla promessa di vendita.

Successivamente, proseguiva l'attrice, l'assemblea dei soci della Nuova Cir s.r.l. aveva deliberato di azzerare le perdite conseguite fino al 31/5/2012 con contestuale ricostituzione del capitale sociale ad € 10.000,00 sottoscritto proporzionalmente alle preesistenti partecipazioni, aumentato ad € 50.000,00.

In occasione di una successiva assemblea della Nuova Cir s.r.l. (25/2/2013), poi, il Mascellani aveva comunicato la volontà di adempiere a quanto previsto nella promessa di vendita e aveva consegnato in deposito al notaio un assegno di € 30.000,00 intestato alla società Lungarini Holding s.r.l. e corrispondente al valore nominale della quota da acquistare, chiedendo, altresì, un termine

entro il 15 aprile 2013 per perfezionare l'adempimento di quanto previsto nel preliminare in ordine al pagamento del corrispettivo e al subentro nelle garanzie.

Parte attrice precisava, anche, che il suddetto termine era stato rinviato al fine di consentire al Mascellani il subentro nella fideiussione concessa dalla Banca delle Marche s.p.a.. Successivamente, Lungarini Holding s.r.l. con comunicazione pec dell'8/1/2014 aveva invitato nuovamente e formalmente il convenuto ad adempiere alla promessa di acquisto avvertendolo che, in difetto, la Nuova Cir s.r.l. sarebbe stata posta in liquidazione.

Ed infatti, rimasto vano anche tale sollecito, la Nuova Cir s.r.l. era stata posta in liquidazione stante la perdita di € 91.389,00, emergente dal bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013.

Da ultimo, la società attrice chiariva che era rimasta priva di riscontro anche l'intimazione via pec del 9/9/2014 contenente espresso invito rivolto al Sig. Mascellani di presentarsi presso il notaio per procedere con l'atto di compravendita delle quote.

Per tali ragioni Lungarini Holding s.r.l. citava in giudizio il Sig. Mascellani al fine di ottenere in via principale una sentenza che producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso, oltre alla condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 225.000,00 a causa del mancato subentro nella fideiussione rilasciata dalla Banca delle Marche s.p.a.

Più precisamente, la sentenza ex art. 2932 c.c. avrebbe dovuto disporre il trasferimento in capo al convenuto della proprietà delle quote della Nuova Cir s.r.l. (in liquidazione) detenute dall'attrice, pari al 60% del capitale sociale, al prezzo di euro 47.202,00 di cui euro 30.000,00 a titolo di valore nominale della quota ed euro 17.202,00 a titolo di rimborso dei finanziamenti soci già effettuati dalla Lungarini Holding s.r.l.

2. Roberto Mascellani si costituiva in giudizio e, in merito alla ricostruzione dei fatti chiariva che, dopo un primo incontro del 2 maggio 2012, al quale il rappresentante delle Lungarini Holding non aveva partecipato, le parti si erano incontrate il 7 maggio presso gli uffici del Notaio Magnani di Ferrara al fine di sottoscrivere l'atto definitivo di cessione.

Rispetto alla ricostruzione dei fatti fornita dalla parte attrice, il convenuto puntualizzava che in detta occasione non si era addivenuti alla stipula del contratto definitivo poiché erano emerse due questioni: la prima in ordine all'*an* e al *quantum* di rimborso dei finanziamenti soci asseritamente effettuati dalla Lungarini Holding e la seconda relativa alla pretesa della società cedente di rimborso di non meglio precisati costi in capo alla Nuova Cir s.r.l. Sul punto, infatti, il procuratore generale del convenuto – intervenuto all'incontro per procedere all'acquisto – aveva dichiarato di non voler entrare "*nel merito dei costi sostenuti dalla società in quanto nel preliminare non vi è*

alcun obbligo di rimborsare costi, ma solo di rimborsare proporzionalmente i finanziamenti soci già effettuati alla data di stipula del contratto definitivo per i quali non si è avuta a oggi alcuna documentazione”.

Ripercorse, poi, le vicende societarie della Nuova Cir s.r.l., per come già illustrate dall’attrice, parte convenuta evidenziava che – convocata dalla società attrice avanti al Notaio Spinazzola per la stipula del contratto definitivo con comunicazione del 9/9/2014 – essa aveva rifiutato la stipula *“stante i plurimi inadempimenti di Lungarini Holding s.r.l. e la perdita del capitale sociale”*, con contestuale richiesta di restituzione dell’assegno circolare lasciato in deposito al notaio il precedente 25/2/2013.

Nel merito delle pretese attoree, il Mascellani ne contestava la fondatezza dichiarando, in primo luogo, che la pretesa ex art. 2932 c.c. avrebbe dovuto ritenersi paralizzata dalla completa perdita del capitale sociale della Nuova Cir e della conseguente impossibilità sopravvenuta dell’oggetto della prestazione in quanto *“per il venir meno del capitale sociale, non è possibile procedere al trasferimento di una quota pari al 60% del capitale sociale della Nuova Cir s.r.l.”*. Peraltro, in relazione alla quantificazione del prezzo di tale cessione, parte convenuta sottolineava fin da subito che non era stata fornita prova di alcun finanziamento effettuato dalla società attrice.

Ciò posto, inoltre, proseguiva il convenuto, il contratto preliminare oggetto di causa avrebbe dovuto intendersi risolto per due ragioni: in primo luogo per gli inadempimenti di Lungarini Holding – e per essa dell’amministratore unico Francesco Lungarini – agli obblighi assunti a fronte della prevista cessione: *“la società sarebbe dovuta entrare nel Consorzio Stabile Centro Italia (e ciò non è avvenuto), avrebbe dovuto perseguire lo sfruttamento degli assets, tra cui le attestazioni SOA, (e ciò non è avvenuto), avrebbe dovuto, e cioè anche senza che vi fosse necessità di espresso impegno dovendo ritenersi un’ovvia presupposizione in capo ai contraenti una quota societaria, svolgere l’attività d’impresa per la quale era costituita (e ciò non è avvenuto: basta guardare i bilanci)”*; in secondo luogo, la promessa di vendita avrebbe dovuto intendersi risolta anche per difetto della qualità della cosa promessa in vendita, ovvero a titolo di *aliud pro alio* ex art. 1497 c.c.. Sul punto il convenuto asseriva che la società attrice avrebbe espressamente garantito nel contratto preliminare circa l’inesistenza di circostanze tali da diminuire il valore della partecipazione.

Inoltre, quanto alla richiesta di condanna del Mascellani al pagamento di euro € 225.000,00 per il mancato subentro nella fideiussione n. 34919 rilasciata dalla Banca delle Marche, parte convenuta ne riteneva l’infondatezza, in quanto l’obbligo di subentro pro-quota nella garanzia non sarebbe *ex adverso* documentato né sarebbe esigibile poiché connesso *“all’acquisto”* della partecipazione.

Il convenuto, infine, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiamava in causa “*a titolo risarcitorio e di manleva*” il Sig. Francesco Lungarini, amministratore unico e poi liquidatore della Nuova Cir s.r.l., per aver costui scientemente depauperato il patrimonio sociale e aver trascurato totalmente la gestione imprenditoriale della Nuova Cir s.r.l. Precisamente, si tratterebbe di un comportamento *contra ius* “*poiché assunto in consapevole inadempimento degli obblighi che incombono sull’amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. per il fatto di aver Lungarini del tutto trascurato la gestione imprenditoriale della società, vuoi comunque ex art. 2043 quale lesione della libertà contrattuale dell’Ing. Mascellani e, in tale ottica, certamente foriero di danni nella medesima misura in cui il convenuto venisse condannato in accoglimento delle domande attoree a fronte di un’acquisizione dal valore oramai inesistente*”.

3. All’udienza di prima comparizione e trattazione il giudice autorizzava la chiamata del terzo nel rispetto del termine a comparire e rinviava la causa all’udienza del 10/9/2015.
Si costituiva, quindi, in giudizio il Sig. Lungarini Francesco, contestando l’infondatezza, in fatto e in diritto, delle domande rivolte nei suoi confronti. Invero, il comportamento di esso Francesco Lungarini sarebbe stato “*ineccepibile non solo per quanto atteneva lo specifico interesse del Sig. Mascellani a divenire azionista di controllo della Nuova Cir s.r.l. con una partecipazione del 90%, ma anche quale amministratore della Nuova Cir s.r.l.*”.
4. All’udienza del 10/9/2015, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva istruita documentalmente; quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Innanzitutto, per ragioni di pregiudizialità, va accertata la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto preliminare. Invero, l’eventuale fruttuosità di tale accertamento renderebbe inutile, per il venire meno del contratto da eseguire, l’ulteriore indagine sull’esistenza dei presupposti di cui all’art. 2932 c.c. (Cass. 13739/2012), in conformità della richiesta dell’attore.
Segnatamente, tenuto conto delle domande prospettate dall’attrice, parte convenuta chiedeva la risoluzione del contratto preliminare di cessione di quote stipulato con la Lungarini Holding s.r.l. per mancanza delle qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 c.c., nonché per inadempimento della società attrice agli obblighi assunti a fronte della prevista cessione della quote (cfr. punto 4, pag. 12 - comparsa di costituzione e risposta).



Orbene, entrambe le censure sono infondate, sicché la domanda deve essere senz'altro rigettata per tutte le ragioni che seguono.

6. Con riferimento alla risoluzione ex art. 1497 c.c., il convenuto pretende di porre a fondamento della mancanza di qualità delle quote promesse in vendita la circostanza della dissoluzione del patrimonio della Nuova Cir s.r.l., richiamando quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui le quote di una società di capitali non sono del tutto distinte e separate dai beni compresi nel patrimonio i quali, dunque, non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione di quote (cfr. Cass. 18181/2004). Asserisce, inoltre, il convenuto che parte attrice, mediante la sottoscrizione del contratto preliminare, avrebbe assunto espressa garanzia circa *“l'inesistenza di circostanze tali da diminuire il valore della partecipazione”*.

In merito, occorre precisare che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, la consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote di quest'ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente.

Invero, la cessione delle quote di s.r.l. ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Dunque, il difetto di qualità rilevante ai fini della risoluzione ex art. 1497 c.c. può attenersi unicamente alla qualità dei diritti e degli obblighi che in concreto la partecipazione sia idonea ad attribuire e non anche al suo valore economico, in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali della parti. Ne deriva, allora, che tale valore economico potrà assumere rilievo giuridico solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali (cfr. Cass. 29 agosto 1995 n. 9067; Cass. 18 dicembre 1999 n.14287; Cass. 13 dicembre 2006 n. 26690; Cass. 19 luglio 2007 n. 16031).

I più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità consentono, in tal modo, di ritenere abbandonato quell'orientamento, peraltro minoritario, ma posto a esplicito fondamento della tesi difensiva del convenuto, che attribuiva automatica rilevanza anche alla consistenza del patrimonio sociale a prescindere da qualsiasi garanzia prestata dal cedente al cessionario.

Al contrario, secondo il già citato e condiviso orientamento giurisprudenziale, la valutazione da compiere riguarda solo la qualità dei diritti e degli obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia in grado di assicurare senza poter attribuire alcun automatico rilievo al valore economico, indirettamente desumibile dalla partecipazione, in quanto quest'ultimo non attiene

all'oggetto del contratto. Dunque, il cedente risponde solo qualora abbia assunto una conferente garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta.

Ciò chiarito, nel caso di specie la Lungarini Holding ha assunto la garanzia del c.d. *nomen verum*, ma non anche la garanzia del *nomen bonum*.

Invero, nel punto 6) del contratto preliminare si legge che “*garantisce la società cedente, a mezzo del legale rappresentante, che la quota promessa in vendita le appartiene per giusti e legittimi titoli, che non è stata prima d’ora ceduta ad altri o data in pegno, che è libera da vincoli, privilegi, diritti di terzi o da quant’altro ne possa menomare il valore o il godimento*”.

A ben vedere, il riferimento al “valore” contenuto in tale clausola va inteso in senso “improprio”: per poter ritenere esistente la garanzia del *nomen bonum*, infatti, non è sufficiente un generico riferimento al valore della quota sociale, ma occorre che la partecipazione ceduta rappresenti un ben preciso valore economico risultante da una situazione patrimoniale ad una certa data (cfr. Tribunale di Roma cit.). E nell’ambito del preliminare *de quo* manca totalmente qualsiasi riferimento alla situazione patrimoniale ad una determinata data della Nuova Cir s.r.l. Tanto basta per ritenere che la Lungarini Holding s.r.l. abbia assunto solamente la garanzia del c.d. *nomen verum*, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione ai sensi dell’art. 1497 c.c. avanzata dal convenuto.

7. Quanto, poi, agli asseriti inadempimenti posti in essere dalla Lungarini Holding s.r.l. e tali da fondare la risoluzione del contratto preliminare, parte convenuta lamenta l’assoluto disinteresse per la gestione dell’attività imprenditoriale di Nuova Cir, che non ha partecipato a nessuna gara di appalto e non è stata fatta rientrare nel Consorzio Stabile Centritalia, con la conseguenza che il ramo d’azienda concesso in affitto da Cir Costruzioni s.p.a. a Nuova Cir s.r.l. sarebbe del tutto perito.

Si tratta a ben vedere di comportamenti non ascrivibili alla società attrice ma, se mai e in via teorica, a chi ha amministrato la Nuova Cir s.r.l.

A ciò si aggiunga, inoltre, che le censure mosse dal convenuto si appuntano sul perimento del ramo di azienda della Cir Costruzioni s.p.a. concesso in affitto alla Nuova Cir s.r.l.: anche tale riferimento è del tutto inconferente con l’oggetto del presente giudizio nell’ambito del quale non vengono in considerazione i rapporti contrattuali tra Nuova Cir s.r.l. e la Cir Costruzioni S.p.a.

Nessun inadempimento è, dunque, individuabile in capo alla società attrice, sicché la domanda di risoluzione del contratto preliminare dev’essere rigettata.

8. Chiarito in tal modo che la domanda avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare di cessione di quote non va accolta, occorre valutare ora la domanda attorea di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..

Sul punto, il convenuto ritiene l'infondatezza di tale domanda in quanto *"il capitale sociale di Nuova Cir è completamente perduto"*: si tratterebbe, cioè, di un'impossibilità sopravvenuta dell'oggetto della prestazione poiché, a causa del venir meno del capitale sociale, non si potrebbe procedere al trasferimento di una quota pari al 60% del capitale sociale della Nuova Cir s.r.l.

Tale censura è infondata.

Infatti, come già ampiamente argomentato (cfr. sub n. 6), la cessione delle quote di s.r.l. ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta: dunque, anche in caso di perdita del capitale sociale, non è affatto preclusa l'alienazione della quota sociale consistendo, essa, semplicemente nella misura della partecipazione del socio, ossia nei diversi diritti sociali che caratterizzano la figura del socio. Nel caso di specie, poi, la Lungarini Holding, mediante la sottoscrizione del contratto preliminare, non ha assunto alcuna garanzia in ordine alla consistenza patrimoniale della Nuova Cir s.r.l. (cfr. sub n. 6), il che impedisce di attribuire qualsivoglia rilevanza, ai fini dell'accoglibilità della domanda di esecuzione ex art. 2932 c.c. del preliminare *de quo*, alla circostanza della perdita del capitale sociale.

9. La domanda ex art. 2932 c.c. deve, comunque, essere rigettata in quanto non vi è prova che il corrispettivo sia stato correttamente individuato di sottoscrizione del preliminare.

Più precisamente, il contratto preliminare stipulato tra le parti prevede, in ordine al corrispettivo della cessione, il pagamento di *"€ 6.000,00, pari al valore nominale della quota promessa in vendita, oltre al rimborso proporzionale dei finanziamenti soci già effettuati dalla società cedente alla data di stipulazione dell'atto di cessione quota"* (cfr. punto n. 2 del doc. 4 fascicolo parte attrice).

È evidente che l'ammontare dei finanziamenti oggetto del rimborso da parte dell'acquirente Mascellani non risulti essere quantificato nel contratto preliminare; al contrario è stato determinato dalla Lungarini Holding s.r.l. la quale, tanto nell'invito formale alle stipula del definitivo di cui alla pec del 9/9/2014 quanto nella domanda formulata nell'atto di citazione, fissa il prezzo della cessione in € 47.202,00 di cui €30.000,00 a titolo di valore nominale della quota ceduta ed *"€ 17.202,00 a titolo di rimborso proporzionale dei finanziamenti soci già effettuati dalla stessa Lungarini Holding s.r.l."*

Dell'ammontare di tali finanziamenti, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova né in corso di causa né in precedenza e tale circostanza – contrariamente a quanto affermato da parte attrice – è stata più volte rilevata dal convenuto: invero, già nell'incontro tenutosi in data 7/5/2012 tra Lungarini Holding s.r.l. e Mascellani Roberto, quest'ultimo contestava la mancanza di documentazione in ordine ai finanziamenti effettuati dalla Lungarini Holding (cfr. doc. 5 –fascicolo attore), così come ribadiva negli atti di causa “*come non vi sia prova alcuna agli atti di alcun finanziamento effettuati dalla Lungarini Holding (non ve n'è traccia ad esempio nei bilanci)*” (cfr. pag. 10 – comparsa di costituzione e risposta). E in effetti, dalle prove documentali raccolte mediante l'attività istruttoria, non è dato rilevare quando e per quale ammontare siano stati effettuati dei finanziamenti da parte della Lungarini Holding s.r.l. a favore della Nuova Cir s.r.l., né la società attrice ha fornito prove o chiarimenti sul punto, limitandosi a ribadire che il Mascellani non aveva provveduto al rimborso dei finanziamenti sostenuti dalla medesima.

È chiaro, allora, che la mancanza di una prova certa in ordine alla quantificazione del prezzo della cessione, con particolare riguardo al rimborso dei finanziamenti soci, preclude in radice la possibilità di accogliere la domanda ex art. 2932 c.c.

È noto, infatti, che la sentenza di cui all'art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce essenzialmente gli effetti, definitivi e finali, programmati dalle parti mediante il contratto preliminare. Tuttavia, affinché il giudice sia in grado di pronunciare tale sentenza costitutiva, è indispensabile che il contratto preliminare, il cui contenuto deve essere poi tradotto nel dispositivo, contenga la determinazione degli elementi essenziali del contratto stesso: invero, il giudice non può sostituirsi alle parti nella definizione del contenuto negoziale incompleto, integrando un regolamento carente ed indeterminabile (cfr. Cass. 9129/1997; Cass. 18 giugno 2008 n. 16597). E per quanto, nel caso di specie, l'ammontare dei finanziamenti da rimborsare a titolo di prezzo della cessione di quote fosse indeterminato nel preliminare, ma determinabile successivamente, parte attrice non ha fornito la prova dell'ammontare di tali finanziamenti e della circostanza che vi fosse un accordo delle parti sullo specifico punto, sicché ne deriva l'impossibilità di emettere una sentenza che tenga luogo del definitivo di cessione di quote non concluso poiché, diversamente, il tribunale finirebbe per integrare un regolamento negoziale in modo del tutto arbitrario.

10. Del pari, dev'essere rigettata anche la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento della somma di € 225.000,00 a causa del mancato subentro di quest'ultimo nella fideiussione n. 34919 rilasciata dalla Banca delle Marche s.p.a. e controgarantita dalla Lungarini Holding s.r.l.

Invero, dall'interpretazione del contratto preliminare di cui si discute si evince che l'obbligo di subentro nella fideiussione fosse subordinato all'acquisto delle quote della Nuova Cir s.r.l. Si legge, infatti, al punto 4) che *“al momento dell'esecuzione del presente contratto la parte acquirente dovrà subentrare pro-quota nelle fideiussioni (...)”*: ciò significa che eseguito il preliminare – vale a dire una volta stipulato il contratto definitivo – il Sig. Mascellani avrebbe dovuto anche subentrare nelle garanzie eventualmente prestate dalla cedente a favore di terzi. La circostanza per cui il contratto definitivo non sia ancora stato concluso rende, quindi, inesigibile il suddetto obbligo e impone di rigettare la domanda attorea.

11. Tutto quanto esposto in ordine al rigetto delle domande formulate in via principale dall'attore può parimenti costituire argomento per il rigetto della richiesta di accertamento, proposta dalla parte attrice, in ordine all'inadempimento del Mascellani *“alle pattuizioni previste nella scrittura del 2/5/2011”* con conseguente condanna al *“pagamento in favore della Lungarini Holding s.r.l. della somma di € 47.202,00 oltre al risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato subentro da parte del convenuto nella fideiussione rilasciata dalla Banca delle Marche”*.

Invero, nessun inadempimento è ascrivibile al Mascellani rispetto alle pattuizioni previste nel contratto preliminare: quanto all'obbligo di rimborsare i finanziamenti è stato chiarito che del loro preciso ammontare non è stata fornita alcuna prova dalla parte attrice, sicché non può ritenersi inadempiente il convenuto al versamento di una somma non determinata nel contratto preliminare, ma arbitrariamente decisa dalla parte attrice; in merito, poi, al mancato subentro nella fideiussione è sufficiente ribadire inesigibilità di tale obbligazione fino al momento della completa esecuzione.

12. Il rigetto delle domande proposte dall'attore impone, dunque, di ritenere assorbita la domanda subordinata formulata dal convenuto di essere manlevato dal terzo chiamato Lungarini Francesco da qualsiasi conseguenza patrimoniale che dovesse discendere dall'accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree.

Sul punto, però, occorre chiarire – ai fini delle spese di lite – che la domanda di garanzia svolta da Roberto Mascellani nei confronti dell'amministratore unico della Nuova Cir s.r.l. sarebbe stata, comunque, palesemente infondata: parte convenuta, infatti, assumeva che l'attività gestoria di Lungarini Francesco, avendo cagionato la totale perdita del capitale sociale della Nuova Cir s.r.l., fosse foriera di danni nella misura in cui il Mascellani fosse condannato ad *“un'acquisizione dal valore oramai inesistente”*. Come già ampiamente esposto, tuttavia, la perdita del capitale sociale della Nuova Cir s.r.l. è circostanza dal verificarsi della quale non scaturiscono conseguenze, non



essendovi stata l'assunzione di alcuna garanzia in merito da parte della Lungarini Holding s.r.l. all'atto di stipula del contratto preliminare.

L'infondatezza della chiamata in garanzia imporrà, dunque, di porre a carico del Sig. Mascellani l'obbligo di rimborso delle spese processuali sostenute dal Sig. Lungarini. Infatti, secondo il consolidato orientamento della S.C. la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicazione del principio della soccombenza nel rapporto processuale tra il convenuto e il terzo. E ciò anche quando l'attore sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr. Cass. 8 aprile 2010 n. 8363).

Non ricorrono i presupposti per la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c.

13. Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attore nei confronti del convenuto Roberto Mascellani, mentre le spese sostenute dal terzo chiamato Francesco Lungarini sono interamente a carico del convenuto, non potendosi ritenere che tale chiamata fosse necessaria per fare fronte alla domanda proposta dall'attore nei suoi confronti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta tutte le domande proposte dalla società attrice Lungarini Holding s.r.l. nei confronti del convenuto Roberto Mascellani;
- Rigetta la domanda di garanzia proposta dal convenuto Roberto Mascellani nei confronti del terzo chiamato Francesco Lungarini;
- Condanna altresì Lungarini Holding a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
- Condanna Roberto Mascellani al pagamento delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato Francesco Lungarini, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Bologna, 25 giugno 2018

Il Giudice Relatore
dott. Daria Sbariscia

Il Presidente
dott. Fabio Florini

